# SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA —

(N. 1797)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DALVIT e SEGNANA

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1974

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge si prefigge unicamente lo scopo di interpretare, in forma autentica, l'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Esso mira ad attribuire alla predetta norma, attraverso una sua più esplicita formulazione, quel significato che era apparso già chiaro ed evidente sin dal primo momento agli organi della pubblica amministrazione e precisamente la sua inapplicabilità nei confronti degli impiegati delle soppresse carriere speciali in sede di inquadramento nella qualifica di direttore di sezione.

Tutte le amministrazioni dello Stato, infatti, hanno a suo tempo proceduto all'inquadramento nella qualifica di direttore di sezione dei vice direttori delle soppresse carriere speciali, fossero essi pervenuti o meno a tale qualifica attraverso gli esami di cui all'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità dell'articolo 147, comma ottavo,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dell'articolo 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ritenendo ad essi inapplicabile l'ultimo comma del citato articolo 138 in quanto limitato, così come i precedenti commi, al solo personale proveniente dalle carriere direttive ordinarie.

Senonchè con decisione n. 667/1147 del 29 maggio 1973, pubblicata all'udienza del 22 giugno 1973, il Consiglio di Stato — Sezione IV — accoglieva il ricorso prodotto da alcuni dipendenti del Ministero dell'interno, appartenenti alle soppresse carriere speciali, ritenendo ad essi applicabile, nell'inquadramento a direttore di sezione di ragioneria, l'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.

In conseguenza di tale decisione, dipendenti aventi un'anzianità nella carriera direttiva, e più precisamente nella qualifica di vice direttore di ragioneria, di 14 anni al 1º

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luglio 1970, sarebbero stati posposti, nell'inquadramento a direttore di sezione, ad altri aventi nella stessa qualifica una anzianità di appena un anno.

Senonchè con una successiva sentenza numero 213 del 22 gennaio 1974, pubblicata all'udienza del 5 marzo 1974, la stessa IV sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla medesima questione, e cioè sull'applicabilità o meno al personale delle soppresse carriere speciali del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, disattendeva totalmente la precedente pronuncia, affermando chiaramente che l'ultimo comma dell'articolo 138 non è assolutamente applicabile al personale delle soppresse carriere speciali.

È appena il caso di richiamare, qui di seguito trascrivendoli, alcuni brani della sentenza n. 213 del 22 gennaio-5 marzo 1974:

« Ma anche la seconda parte del suindicato motivo è infondata.

Infatti l'articolo 138, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dispone, fra l'altro, che la posizione in sede di inquadramento spetta ai funzionari che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore a quella di direttore di sezione.

Questa ipotesi nella specie in esame non si realizza. Infatti i ricorrenti hanno superato il concorso per l'accesso alla qualifica di vice direttore di ragioneria, ma non sono stati promossi alla stessa qualifica, bensì sono stati nella medessima nominati ».

Seguono ampie considerazioni sulla differenza fra promozione e nomina per concludere poi su tale punto che « dalle osservazioni suesposte discende che non è identificabile, nella specie, l'altro estremo, previsto dall'articolo 138, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e consistente nella promozione alla qualifica inferiore a quella di direttore di sezione »

Ed ancora: « Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale, sollevata con il terzo motivo di ricorso, relativamente agli articoli 138 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le due norme anzidette disciplinano fattispecie distinte: l'articolo 138, ultimo comma, si riferisce ai funzionari promossi alla qualifica inferiore a quella di direttore di sezione, mentre l'articolo 147, ottavo comma, riguarda i vice direttori delle carriere speciali miste, che erano nominati e non promossi a tale qualifica.

La eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti rispetto a quella degli impiegati, cui si applica l'articolo 138, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato, esclude la prospettabilità della tesi della ingiustificabilità della diversità di trattamento ».

Si afferma, inoltre, chiaramente nella suindicata sentenza che « il primo dei motivi aggiunti è infondato, atteso quanto già esposto sorpra, in ordine alla inapplicabilità ai ricorrenti del disposto dell'articolo 138, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Ed infine, sembra utile riportare ulteriormente un altro brano della suindicata sentenza, da cui è dato desumere in maniera inequivocabile che nell'inquadramento nella qualifica di direttore di sezione del personale proveniente dalle soppresse carriere speciali trova applicazione l'articolo 147, comma ottavo, non rientrando tale fattispecie nell'ambito di previsione dell'articolo 138, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: « Inoltre non si può trascurare di osservare che inattendibile è il tentativo di ridurre l'ambito di applicazione dell'articolo 147, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato, così come proposto dai ricorrenti. Infatti il disposto di tale norma non distingue affatto tra vice direttori che avevano superato il concorso per esami e vice direttori che avevano superato lo scrutinio.

La norma stessa concerne la classe degli impiegati che erano vice direttori, indipendentemente dalla procedura selettiva seguita per la nomina alla qualifica di vice direttore.

#### LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè la distinzione è desumibile fondatamente dall'articolo 138, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, posto che tale norma riguarda, per le ragioni suesposte, una fattispecie diversa da quella in esame.

Le suesposte considerazioni inducono la sezione a seguire criteri diversi da quelli cui è ispirata la decisione 22 giugno 1973, numero 667 ».

Dalle considerazioni suesposte e da un attento esame delle disposizioni finalii e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 emerge molto chiaramente che, all'infuori dell'articolo 147 che disciplina distintamente ed in maniera organica l'intera materia delle soppresse carriere speciali, tutte le altre norme disciplinanti l'inquadramento si riferiscono specificatamente ed esclusivamente alle precedenti carriere direttive ordinarie.

Tale convincimento è, d'altronde, condiviso dalla Corte dei conti (Sezione ufficiosa del 21 marzo 1974) che ha ritenuto inoperante, nei confronti degli appartenenti alle soppresse carriere speciali, il disposto dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in occasione della ricusazione del visto ad un decreto di reinquadramento della qualifica di direttore di sezione od equiparata, formulato dal Ministero di grazia e giustizia

Inoltre, si soggiunge che il predetto decreto di reinquadramento è stato predisposto anteriormente al nuovo indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, emergente dalla decisione n. 213 del 22 gennaio 1974, pubblicata nell'udienza del 5 marzo 1974, e che nessun'altra Amministrazione ha proceduto a modifiche dei propri provvedimenti di inquadramento, in applicazione del giudicato n. 667.

Tanto premesso, appare evidente la necessità ed urgenza di chiarire la normativa in argomento con un'ulteriore disposizione di legge, al fine di eliminare eventuali disparità di trattamento costituzionalmente inammissibili in situazioni identiche ed attesa anche l'ampiezza delle ripercussioni che de suindicate contrastanti pronunce giurisdizionali avranno nei vari settori della pubblica Amministrazione.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non si applica agli impiegati provenienti dalle soppresse carriere speciali, il cui inquadramento nella qualifica di direttore di sezione od equiparate resta regolato dal combinato disposto dell'articolo 147, ottavo comma, del suindicato decreto e del terzo comma, lettera a), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.